

Spett.le Provincia di Cremona, Ambiente e Territorio – Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona

Spett.le Regione Lombardia - D.G.A.E. - Unità organizzativa Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 (MI)

Spett.le Parco Regionale del Fiume Serio, Piazza Rocca, 1 - 24058 Romano di Lombardia (Bg)

E.p.c. Egr. Sig. Ernesto Roberto Barbaglio, Sindaco di Pianengo

E.p.c. Egr. Dott. Ernestino Sassi, Sindaco di Ricengo

Oggetto: Ai sensi delle L. 241/90, L.R. 86/1983, D.G.R. X/4429 del 30/11/2015, D.M. 15/07/2016 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, L. 394/91 e l. r. 31/2008 invitiamo le su intestate Autorità Pubbliche al rispetto della normativa vigente e DIFFIDIAMO affinché l'istanza di Autorizzazione Unica presentata dalla ditta In.Bre. per una centrale mini idroelettrica all'interno della Riserva Naturale Regionale e Z.S.C. IT20A0003 "Palata del Menasciutto" venga rigettata e/o negata.

Visto i pareri contrari all'Autorizzazione Paesaggistica espressi dall'Ente Gestore della riserva naturale regionale e Z.S.C. IT20A0003 "Palata del Menasciutto" Parco del Serio, per non conformità alle norme vigenti per la centrale mini idroelettrica in questione, in quanto il progetto comporta il cambio di destinazione d'uso di suolo della superficie ad habitat prioritario 91E0* (foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* etc.) poste nell'area di cantiere;

Visto l'avvio della procedura di rigetto dell'A. U. sensi dell'art 10 bis della L. 241/90 da parte della Provincia di Cremona Ambiente e Territorio a seguito del parere contrario all'Autorizzazione Paesaggistica espresso dal Parco del Serio;

Vista la sentenza n.° 200/17 del T.S.A.P. di Roma, avversa alla ditta In.Bre. per inammissibilità nei confronti delle doglianze espresse dalla medesima ditta nei confronti della D.G.R. X/4429 del 30/11/15 con specifico riferimento alle norme tecniche di attuazione dell'allegato 2, delle note della Provincia di Cremona Ambiente e Territorio con prot. 132845 del 28/12/15 e prot. 82809 del 20/10/16 ecc;

Visto la medesima sentenza nella parte riguardante la procedura di rigetto dell'A. U. avviata dalla Provincia di Cremona l'11/07/16 ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90 dove chiarisce che tale procedura è stata motivata per ragioni diverse e non direttamente collegate all'Atto Regionale oggetto del ricorso, come da noi già osservato nelle nostre Diffide inviate alla Provincia di Cremona il 23/05/17 e 27/06/17;

Considerato anche la risposta della Provincia di Cremona con Prot. 44951 del 13/06/17 alle nostre Diffide del 23/05/17 e 27/06/17 in cui ci veniva comunicato il rinvio di ogni decisione in merito a dopo l'emissione da parte del T.S.A.P. di Roma di una sentenza a riguardo;

Visto la Legge 241/90 art. 2, comma 1 e successivi in cui vengono sanciti i tempi massimi con i quali le P.A. devono concludere le istanze o rigettarle, e che tali procedure devono essere concluse entro massimo 180 giorni e si possono sospendere una volta sola e per non più di 30 giorni;

Considerato che l'avvio della procedura per l'Autorizzazione Unica per la centrale mini idroelettrica in questione risale al 23/12/2015 e l'avvio della successiva procedura di rigetto fatta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/91 con prot. 57866 è datata 11/07/2016 e la successiva sospensione di tale procedura di rigetto è del 29/07/2016 prot. 62612;

Considerato che i pareri contrari sopra indicati espressi dal Parco del Serio, emessi in base alla normativa di tutela ambientale vigente, sono stati rimarcati dall'Ente Gestore anche successivamente alla sospensione della procedura di rigetto da parte della Provincia di Cremona;

Considerato che le osservazioni presentate da In.Bre. contro la procedura di rigetto avviata dalla Provincia di Cremona e anche quelle successive alla sentenza n.° 200/17 del T.S.A.P. di Roma non hanno modificato i pareri contrari al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica fatti del Parco del Serio, espressi in base alla normativa di tutela ambientale vigente, in quanto questa è un'opera notevolmente impattante, specialmente se consideriamo la delicatezza della riserva naturale regionale e Z.S.C. IT20A0003 "Palata del Menasciutto";

Considerato la restante vincolistica presente nella riserva naturale regionale e Z.S.C. IT20A0003 "Palata del Menasciutto", sancita dalla l.r. 86/83, L. 394/91, dgr X/4429 del 30/11/15 e D.M. dell'Ambiente del 15/07/2016, che di seguito ricordiamo:

Per la riserva naturale regionale (DCR. 28 luglio 1988 n. IV/1178, riconfermati dal Piano della riserva DGR. 23 gennaio 1998 n. 6/34326), a) Nell'area di riserva naturale è vietato: 1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici; 2) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato; 3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico; (omissis); 8) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato; (omissis); 21) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;(omissis); 24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva; 25) produrre rumori, suoni e luci.

In quanto riserva naturale regionale quest'area protetta ha carattere di rilevanza nazionale in qualità di istituto previsto dalla legge nazionale 6 dicembre 1991 n. 394 (art. 2, comma 3) dove all'art. 6 (Misure di salvaguardia) comma 3 così recita: Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione al Ministro del l'ambiente e alla regione interessata.

Per la Z.S.C. D.G.R. X/4429 del 30/11/15 e D.M. 15/07/2016, è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico... consentito previo valutazione di incidenza positiva ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW.

Considerato che dette norme rendono di fatto irrealizzabile il progetto in questione, specifichiamo anche che dette regole di tutela sono valide a prescindere dalla presenza o meno di habitat nelle zone di cantiere previste per la costruzione della centrale idroelettrica in oggetto, poiché vengono applicate su tutto il

territorio della Riserva Naturale e del SIC/ZSC Palata del Menasciutto, comprese quindi, anche le zone non perimetrare ad habitat.

Tutto ciò considerato i sottoscritti

DIFFIDANO

Le su intestate Autorità Pubbliche, ognuna per le proprie competenze al pieno rispetto della legalità rigettando e/o esprimendo il proprio diniego all'istanza di Autorizzazione Unica riguardante la centrale mini idroelettrica in oggetto per decorrenza dei termini di legge e per la non conformità dell'opera in questione alla normativa vigente di tutela ambientale - L. 241/90, L.R. 86/1983, D.G.R. X/4429 del 30/11/2015, D.M. 15/07/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, L. 394/91 e l. r. 31/2008 - compiendo gli atti del proprio ufficio o ad esporre le ragioni del ritardo entro 30 giorni dalla ricezione della presente.